MEZZI PRATTICI
AD IMPEDIRE LI PIÙ
FREQUENTI DELITTI

OPUSCOLO

Di un' Amico dell' ordine.

ASCOLI 1841.
DALLE STAMPE DI LUIGI CARDI
Con Permesso

BREVE PROLUSIONE

Triplice è lo scopo della penale Legislazione, diceva Platone, e conferma Seneca « *Ut cum*, « *quem punit*, *emendet; ut pœna ejus cætc-* « *ros meliores reddat; ut*, *sublatis malis*, *cæ-* « *teri securiores vivant* « *Lib. 1. de Clem.*, *Cap.* 22. Il terzo è il più importante. A questo appunto mirano i mezzi, che si propongono col presente Libretto. Non più pene dalli Tribunali sarebbero inflitte, tutti al sicuro si troverebbero e nelli beni, e nella Persona, se potesse prevenirsi ogni delitto! Ma ciò è moralmente impossibile!

Lo scopo pertanto di questo Opuscolo è il poter prevenire li più frequenti. Se lo si ottiene, (e se ne ha fondata speranza) megliore diverrà la condizione de' Popoli! Molto più è utile alla Società, al Supremo Governo, sotto diversi rapporti, sia evitato un solo delitto, che la punizione di cento, o mille commessi! In ragion diretta delle premure, che userà Chiunque abbia ufficio pubblico ad impedire li delitti, potrà ottenersene la minorazione. Sarà raggiunto allora il gran fine di veder megliorati li costumi, senza de' quali, già da più Secoli, diceva Orazio, si rendono vane le Leggi.

Queste in fatti non mancano. Corrette anzi, e modificate l' immortale Sommo Pontefice GREGORIO XVI. agli Amati Sudditi le pubbli-

cava col Regolamento penale nel 20. Settembre 1832. Dagli Eccellentissimi Tribunali con la necessaria imparzialità, e fermezza vengono eseguite. Ma pure li delitti posson dirsi frequenti!

Conviene pertanto occuparsi con ogni alacrità a minorarli. Si pregano quindi vivamente le Autorità rispettive, e li RR. Parrochi, specialmente delle piccole Città, dei Castelli, e delle Ville, ove più da vicino si conoscono le cause delli delitti, le quali non è sempre difficile di rimuovere, a spiegare lo zelo più deciso all' uopo di tanta importanza! Trattasi d' impedire le offese di Dio, di dar mano al Governo nel bene della Società, megliorandone i costumi. Opera è questa veramente grande, perchè grande è il bene, che ne proviene.

Chi può riuscire in tale opera merita il gran titolo di virtuoso! Desso possiede allora un bene maggiore di ogni ricchezza « *Vilius argentum* « *est auro, virtutibus aurum* « Nelle sole virtù consiste appunto la vera nobiltà morale (non quella mondana, che alcuni a torto molto apprezzano). A questa somma reale nobiltà potrà Ciascuno essere ascritto, il quale dimostri avere in cuore iscolpite le virtù, occupandosi virilmente di prevenire li delitti, eliminandone indefessamente le cause. Premio eterno ne avrà al certo nell' altra vita, se non in questa.

Mezzi prattici a prevenire li delitti più frequenti

Quid Leges sine moribus?

Vanae proficiunt.

ORAT. *Lib.* 3., *Od.* 24.

Per conoscere li mezzi atti ad impedire li delitti, fa duopo investigarne le cause. Se queste possano eliminarsi, quelli cesseranno, od almeno diminueranno. Di tre specie possono considerarsi le cause principali. 1. La miseria, o l' avidità; 2. La libidine, o la intemperanza; 3. Lo sdegno, o la vendetta.

Dalla prima specie di cause procedono li furti, le rapine, le crassazioni, e gli omicidj talvolta. Dalla seconda gli stupri, gli adulterj, le illegittime pregnanze, gli aborti procurati, gl' infanticidj; Dalla terza le ingiurie reali, li ferimenti, le uccisioni, le bestemmie, e gli spergiuri.

CAPITOLO I.

Mezzi ad evitare li delitti provenienti dalle cause della detta prima specie.

1. Si è detto, che tali reati produce la miseria, o l' avidità, giacchè non solo si commettono dai Miserabili, ma anche dai Possidenti, e questi per l' avidità di aumentare le di loro proprietà « *Propter inopiam multi deliquerunt, et qui quaerit locupletari avertit oculum suum. Eccles. Cap.* 27., *v* 1.
2. Ad effetto di prevenirli, necessita pertanto esplorare la condotta degli oziosi Braccianti, delli Precettati, delli Sorvegliati, e di quelli sospetti Proprietarj che fanno le spese *ultra vires.*
3. Perchè gli Oziosi non si rendano delinquenti, conviene occuparli. A poterli conoscere, occorre dimandarne dalle Autorità primarie locali la nota alli RR. Parrochi. Avutasi, si chiameranno per diffidarli, con avvertenza di doversi sempre procurare il lavoro a seconda del rispettivo mestiere. Si obbligheranno, almeno li più sospetti, ad indicare le Persone, per le quali lavorano, e per quanto tempo. Sarà bene verificare le assertive delli Braccianti, onde non restino illuse le dette Autorità, e le di loro savie mire.
4. Qualora alli Medesimi mancasse il lavoro, conviene, per quanto sarà possibile, se ne

interessino li Superiori a procacciarlo, facendone delle premure ai primi Facoltosi del Luogo, od in qualsivoglia altro modo. Ciò molto importa, specialmente in tempo del verno.

5. Laddove presso i Particolari non potessero occuparsi, o perchè Eglino non ne abbiano il modo, o per esser molti li Braccianti, si farà eseguire alcun lavoro pubblico a carico del Governo, o del proprio Comune, qualora ve n' abbia duopo, e mezzo. S' invocheranno perciò con appositi, e ragionati rapporti, gli analoghi provvedimenti. Triplice vantaggio potrà consequirsene, 1. di provvedere il necessario sostentamento ai veri Bisognosi, e alle di loro respettive Famiglie; 2. di tener lontana la causa a delinquere; 3. di procurar delli comodi, o della utilità alla Provincia, od al Comune, sia con ornamenti pubblici, sia con opere veramente necessarie.

6. Rimosso dalla classe indigente l' ozio sempre pernicioso, perchè di ogni vizio fonte perenne, verrà anche mitigato almeno il fomite di concupiscenza, come già lo scrisse il Poeta Ovidio « *Otia si tollas, periere cupidinis arcus* « Non si vedrà tanto concorso, anche in giorni feriali, nelle Osterie, nelle Bettole, nelli Caffè, ed in altri ridotti. Diminuiranno dunque gl' inconvenienti, ed i delitti.

7. Se alle esortazioni dei Superiori, agli stimoli dei Congiunti, alli consigli degli Amici non aderisse, e non volesse perciò assolutamente

occuparsi qualche Giovane atto alla Milizia, si procurerà con ogni premura farcelo arruolare spontaneamente. Ma se si ricusasse, se ne farà rapporto alla Superiorità maggiore, onde lo costringa, facendo uso della Forza, occorrendo. Alla disciplina militare sottoposto, diverrà buono. Un Savio diceva « Il fre-« no di una saggia disciplina assicura la libertà dello spirito, e del cuore « Vantaggio ne riporterà l' Arruolato, per la propria emenda, la Popolazione, cui appartiene, o meglio, la Società, perchè inabilitato ad offenderla; il Governo in fine, perchè impedisce le delinquenze.

8. Nè dicasi poter ciò degenerare in dispotismo, mentre con tale misura di coattivo arruolamento, viene il Giovane ozioso come impedito a commettere delitti, ed a subire in conseguenza la pena corrispondente. Il di Lui vantaggio principale dunque con quella gli si procura. La esperienza poi ha fatto vedere, che alcuno, malgrado la ricusa, posto fra li Militari, ben presto divenne contento, piacendogli il servizio, e la disciplina militare, che prima ignorava. D' altronde è certo, che un fine proposto (e questo in concreto riguarda il bene pubblico!) laddove non possa con un mezzo raggiungersi, conviene fare uso di altro, sempre lecito peraltro, a poterlo consequire.

9. Le premesse cautele a prevenire li delitti negli Oziosi, sono applicabili alli Precettati, ed

alli Sorvegliati. Su di questi anzi più rigorosa esser deve la vigilanza, e specialmente a carico delli primi, e tanto più se reduci dal luogo di pena. Dolorosa esperienza dimostra, che sempre peggiori divengono li Condannati. In espiando il delitto col subire la pena inflitta, apprendono dai Compagni in Carcere malizia maggiore, più scaltri perciò si fanno e più proclivi al male.

10. Deve il Precettato starsene in Casa nella intera notte, non associarsi colli Sospetti nel giorno, non frequentare le Osterie, le Bettole, nè altri pubblici ridotti, e non allontanarsi dal domicilio senza permesso del Superiore rispettivo. Molto importa, che il Precettato non sia fuori di Casa nella notte. Ad ottenerlo, necessita, che la Forza ci si rechi assai di frequente, e sempre in ore differenti, ond' Egli non immagini l' ora della notturna visita.

11. Se ciò pesante fusse per Lui, e se ne dolesse, potrebbe farglisi riflettere, che anzi sarebbe guarentito così da ogni imputazione se un delitto avvenisse nelle di Lui vicinanze in quella notte, ed in quella ora, in cui fusse dalla Forza trovato nella propria abitazione, qualora non si provasse averci cooperato in altro modo. Gli si farà poi sperare di essere sciolto dal vincolo del precetto, se non se ne renderà mai contravventore, speranza da realizzarglisi, qualora in realtà l' adempia. Tale condiscendenza potrà essere di stimolo agli al-

tri Precettati per la esatta osservanza delli relativi divieti.

12. In quanto alli Sorvegliati dovrà esplorarsi quali Persone, e Case frequentano. Se le une, o le altre fussero sospette, ne saranno subito acremente redarguiti, ed esortati a tralasciare tali relazioni, minacciandoli di formale precetto se la continuassero. Per interessarli a dimostrar saggia la di loro morale, e politica condotta, sarà espediente promettere alli Medesimi, che tale ravvisandosi dalli Superiori, verrà tolta la sorveglianza.

13. Queste precauzioni saranno più utili, che aspettare venga consumato un delitto, onde in flagranti sorprendere li Delinquenti, perchè appunto è cosa più vantaggiosa il prevenirlo. Ognun sa, che molto più importa di conservare la salute di quello saper guarire l' Infermo.

14. Non trovando li detti Precettati, e li Sorvegliati nel luogo del di Loro domicilio il lavoro del proprio mestiere, e chiedendo il permesso di andare altrove ad occuparsi, potrà dalli Superiori accordarsi a tempo limitato, prorogabile a di loro prudenza, prescrivendo alli medesimi, in questo caso, lo stradale da trascorrere, avvertendoli, che lo stesso vincolo avranno al nuovo soggiorno. Contemporaneo avviso se ne darà all' Autorità locale, ove si recheranno, o al Direttore di lavori pubblici, affinchè alli sudetti facciansi osservare gli obblighi rispettivi di precetto, o di sorveglianza. Col permettersi tale assenza, e tro-

vando perciò la occupazione li Sospetti, si toglie ad Essi la causa impellente a delinquere.

15. Sonovi Possidenti, od Industriosi, li quali hanno sufficienti mezzi pel proprio mantenimento, e della Famiglia, ma si osservano spendere più delle corrispondenti rendite. Dovrà farsene ai Medesimi il rimarco dal Superiore, e dichiarare, che sarà esplorata la di loro condotta, per conoscere se siano complici, o correi di Ladri. Ad una tale dichiarazione dovrà premettersi accurata indagine, che renda fondato il sospetto, onde non se ne offenda l' avvertito Proprietario.

16. É quì da osservarsi, che alcuni Negozianti, e Venditori di commestibili nelle Botteghe, o di altri generi, li comperano talora, forse di buona fede, dalli Coloni prima della divisione colli Padroni, dalle Persone di servizio, o dalli Figli di Famiglia, e perciò di provenienza sospetta. Fa duopo avvertire tali Compratori onde non più trovinsi nell' inganno, e costituirli perciò in mala fede.

17. Con maggiore studio si eseguisce un furto, o rapina, se il Ladro ha pronto il Compratore della cosa, che è deciso involare. Occorre perciò sorvegliare attentamente chi suole comperare gli oggetti derubati. Sarebbe espediente obbligare ogni Venditore di carni fresche suine, di Vitello, di Manzo, e Vacca, e di polli, dare esatta denunzia degli Animali acquistati, all' Autorità politica locale, indicandone il Venditore, il prezzo, la qualità, e quantità

presa, il luogo, il tempo, quale denunzia da ripetersi in ogni acquisto, precisando in ogni mattazione di dette bestie, e polli la quantità uccisa, e l' altra restata. L' Autorità rispettiva peraltro dovrà ponderare se nella di Lui giurisdizione sia adottabile in tutta la estensione la indicata misura, e che non degeneri in troppo minuto dettaglio, da inceppare la libertà del commercio. Una qualche visita improvisa renderà cauto lo Spacciatore di dette carni a non prendere tali semoventi da Incogniti, o da Sospetti.

18. Sarà cosa pure utile ingiungere a Chiunque compera, o vende bestie di qualunque specie nelle Fiere, o Mercati, come pure canape, olive, granaglie cc. darne la denuncia all' Uffizio di Polizia locale.

19. Ad evitare le crassazioni, necessita si facciano dalla Forza frequenti perlustrazioni nelle strade corriere, e principalmente in occasione di Feste, e Fiere. In questa circostanza si raddoppierà la vigilanza sulli Precettati, e Sorvegliati, tenendoli sempre in vista. Le dette perlustrazioni diurne, e notturne non avranno luoghi, e ore fisse, onde mantenere sempre in sospetto li malfattori.

CAPITOLO II.

Mezzi ad evitare li delitti derivanti dalle cause della 2. classe suddetta

1. Ove maggiore è la inclinazione a delinquere, più efficaci esser debbono le cautele a rattenerla. La sensualità, il fomite di carnale concupiscenza, è, in alcuni, stimolo assai potente. Chi poi è avvinto da questi lacci, difficilmente può quindi spezzarli

« *Non ita difficile est, quam captum retibus ipsis*
« *Exire, et validos Veneris perrumpere nodos.*
Lucret.

2. Ingerenza principale dei RR. Parrochi è di conoscere le illecite amorose corrispondenze. Se queste sono fra Persone libere, ne procureranno il sollecito matrimonio, e molto più se la Donna rimase incinta. Laddove si affacciassero delle difficoltà, porranno in opera ogni mezzo possibile di persuasione amichevole, anche presso li Genitori od altri Consanguinei, e presso li Padroni, e Principali rispettivi, se il Colpevole fusse Servo, o Dipendente, onde venga esortato, e si arrenda alle salutari ammonizioni di Essi. Se si ostinasse nella ricusa, verrà minacciato di tutto il rigore dalle analoghe pene sancito, denunciando alla rispettiva Autorità Ecclesiastica, o Governativa il di

Lui reato. Ciò verrà effettuato se Desso persista nella negativa alle esortazioni.

3. Avuta le dette Autorità tale denunzia, sarà espediente procurino con tutto l' impegno la unione conjugale. Ottenendosi, più vantaggi con essa si consequiranno. Il criminoso fatto non sarà divulgato cogli atti giudiziali, (1) verrà risarcito il disonore della Giovine sedotta, legitimata la Prole, se erasi concepita, non gravato il Pio Luogo degli Esposti, e tolto lo scandalo.

4. Eppure tutto ciò è il meno! Il più importante si è, che sarà eliminata la causa di procurare l' aborto, o di commettere l' infanticidio, o di essere il Seduttore ucciso dalli Parenti della Sedotta! Che non di raro ciò avvenga, lo dimostra la giornaliera dolorosa esperienza.

5. Qualora turpe amore si ravvisasse fra un Celibe, ed una Maritata, o viceversa, o fra Conjugati di Talamo diverso, sarebbe importante l' impedire, che venga oltre macchiato. Ma siccome è ciò comunemente difficile, sarà ne-

---

(1) Augusto Imperatore molto si pentì di aver punite con rilegazioni le domestiche disonestà della Figlia, quali era meglio, con privata disciplina tenere occulte. Confuso dal fallo commesso, ed dalla propria vergogna per non aver celata tanta ignominia al grado imperiale, con gemito diceva, che se fussero stati vivi Agrippa, e Mecenate, suoi fedelissimi Consiglieri, non sarebbe incorso in sì grande errore.
Paciani - Arte di ben governare i Popoli - Cap. IV. § 18.

cessario troncare li detestevoli rapporti, appena conosciuti. Si avvertiranno separatamente li Colpevoli, esortandoli con ogni fervore a recedere dalla errata via, ritornando sul retto sentiero, certi di far cosa accetta a Dio « *Beneplacitum est Domino recedere ab iniquitate* « *Eccles. Cap.* 35., *v.* 5. Per riuscirvi conviene far uso della massima prudenza, circospezione, e riservatezza specialmente se si trattasse di Persone distinte, e di qualifica, che indegne del proprio grado peraltro si renderebbero per sì grave ingiuria al Sagramento matrimoniale!

6. Niuna impresa, benchè ardua, resta vana, quando con impegno si assuma, e con fervore si sostenga. Lode maggiore, e merito più segnalato sarà dovuto a chi gli ostacoli i più forti sà vincere. Un premio Egli troverà nella propria compiacenza di aver potuto procurare il bene pubblico, nonostanti le incontrate difficoltà.

7. Se peraltro le usate premure del Parroco non riportassero il bramato effetto, dovrà Egli riservatamente denunciare al Superiore respettivo la illecita tresca, e le adoperate cure a toglierla. Desso allora colla propria perspicacia trattando l' importante oggetto, può sperarsi l'ottenga, anche in vista del rispetto, che sappia riscuotere. Se il Colpevole non volesse per sempre sciogliersi dal turpe vincolo, si useranno le premure spiegate nel § 2. di questo Capo.

8. Ottenendosi l' intento, potranno evitarsi molti inconvenienti, e le talora funeste consequenze, specialmente se li Conjugi colpevoli, e gli Adulteri vivevano già separati. Procuratasene la riunione, se ne otterranno molti, e grandi vantaggi. Benigno il Cielo li benedirà. *Magnæ curæ magna merces.*
9. Lo Scrittore degli esposti mezzi, additandoli, si compiace cerziorare il Lettore di averli Egli adoperati con felice risultato. Col di Lui impegno sollecitò alcuni Matrimonj fra Amanti onesti, ma pericolosi, ne concluse altri obbligati per la copula, e per la illegittima pregnanza; riunì più Conjugi separati, recise i lacci (benchè alcuni molto forti) della riprovevole lascivia! Cessarono tanti scandali! Si evitarono gravi delitti!

CAPITOLO III.

Mezzi ostativi alli delitti derivanti dalle cause della terza classe suddetta

1. Tali cause sono le risse, o la vendetta meditata, dalle quali procedono le ingiurie reali, li ferimenti, le uccisioni, gli spergiuri. Le risse sogliono suscitarsi nelle Osterie, nelle Bettole, nelle Botteghe da caffè, ed in altri ridotti. Diminuendosi il numero di detti spacci, in ragion diretta diminueranno le fonti dei suddetti reati.

2. A minorare i luoghi di riunioni è duopo limitare, quanto più lo si possa, le licenze necessarie ad aprirli. Delle bettole deve principalmente essere scarso il numero. È noto il detestevole costume dei bevitori, di andare da una bettola all'altra, a tracannare il pernicioso liquore; quindi la ebrietà, quindi le risse; quindi li ferimenti anche mortali. Sovente in quelle riunioni di Villici, e di Persone plateali ciò si verifica

« *Quid non ebrietas designat?*
« *Fecundi calices quem non fecere disertum?*
Orat. Lib. 1., *Epist.* 5.

qual costume esso Autore lo chiama barbaro, e da proibirsi, Od. 27., Lib. 1.

.... *Tollite barbaram*
« *Morem, verecundumquè Bacchum*
« *Sanguineis prohibete rixis.*

3. Non dovrassi dunque accordare la licenza da bettola, che ove il reale provato bisogno degli Abitanti lo richieda. L' Autorità pertanto incaricata a rilasciarla, si farà produrre dal Postulante li documenti del Parroco, e dell' Autorità Municipale locale, co' quali si provi la assoluta necessità della bettola, che vuolsi aprire, o continuare a tener aperta, e sia scorta ulteriore a scoprire la verità del bisogno, la quantità della Popolazione, e la maggiore, o minore prossimità di una bettola all' altra.
4. Con difficoltà si accorderanno li relativi Certificati, e mai senza la conosciuta indispensabile necessità. Questa non essendoci, non dovrà affatto aderirsi a qualunque Intercessore, benchè fusse ragguardevole, che pel rilascio di detti documenti, o della successiva licenza volesse interessarsi. Si farebbe ad esso riflettere, che il vantaggio pubblico deve sempre preferirsi al privato, e che troppo importa la minorazione dei delitti, colla quale può conseguirsi il più gran bene delle Popolazioni che è la salute morale, e fisica, per cui devesi osservare il precetto del gran Filosofo Tullio « *Salus Populi, suprema lex esto* «
5. Per mezzo di tali cautele, sia lorchè dimandasi la patente per la prima volta, sia quando se ne chiede la rinnovazione, diminuiranno per conseguenza le occasioni funeste di delinquere.
6. Nè ciò basta. Il giuoco è pure causa delli delitti. Conviene dunque, per quanto è possibi-

le, eliminarlo. Dalli lodevoli Regolamenti di Polizia è rigorosamente vietato nelle Osterie, nelle Bettole, negli Spacci di liquori spiritosi, con apposita pena pecuniaria, e si tollera nelle Botteghe da Caffè. Tale divieto peraltro non è sempre osservato, specialmente nelle Ville, e nelle Campagne, ove la Forza non è stazionata, per lo che poco, o nulla è temuta. Sarà perciò molto utile, che ci si rechi di frequente, e di sorpresa, principalmente nelle sere del Sabbato, e delle Feste, nelle quali gli Artieri, e Villici hanno per costume detestevole riunirsi nelli sudetti ridotti al giuoco.

7. Qualora lo si trovi, sarà contestata la contravvenzione alli Giuocatori, ed all' Oste, o Bettoliere; e se questi assente, al di Lui Incaricato o Gestore. Rimesso appena l' analogo rapporto all' Autorità competente, Dessa lo verificherà immediatamente in via sommaria. Anche in tale circostanza, come nel disimpegno di ogni altra ingerenza, userà la necessaria attività « *In omnibus operibus tuis esto velox* « *Eccles. Cap.* 31. *v.* 27.

8. Provatasi la contravvenzione al giuoco, ne sarà tosto decretata la multa. Dovrebbesi far pagare senza riduzione, od assai limitata, quando lo s' implora alla Superiorità. È desiderabile non si aderisca alle raccomandazioni pei Contravventori, i quali non meritano veruna condiscendenza, perchè volontario fu lo spreto alla inibizione del giuoco. Questo è sempre

causa di questioni, di risse, di ferimenti, e talora anche di omicidj

Ludus genuit trepidum certamen, et iram,
Ira truces inimicitias, et funebre bellum.
Orat.

conviene dunque rispettare la Legge, che lo proibisce, ed assoggettarvi i reluttanti.

9. A sempre più tener remoto il pernicioso giuoco invigileranno nelli Castelli, e Villaggi (nei quali non è la Forza pubblica, ma dovrà spesso recarvisi per le sorprese come sopra) li rispettivi Capi del Luogo. Avendo Eglino sospetto, che in alcuna Taverna, od in altro ridotto facciasi il giuoco, vi manderanno il di loro Cursore, o Balivo, il quale trovando Giuocatori, dichiarerà alli Medesimi, ed allo Spacciatore, o per Esso, a chi lo rappresenta, se assente, la incorsa contravvenzione, in presenza di due Testimonj, anche idioti, se non trovinsi, che sappiano scrivere, e ne redigerà analogo verbale, da inviarsi subito all' Autorità Governativa per mezzo del Priore Comunale, o del Sindaco, colle analoghe osservazioni del Medesimo.

10. Con tal mezzo, temendosi nelli suddetti ridotti di veder il Cursore locale, si renderà meno frequente il giuoco, minori saranno le occasioni di delinquere, e della bestemmia.

11. In quanto alle Botteghe da caffè, nelle quali si tollera il giuoco, sarà espediente avvertire il Caffettiere, comminandogli qualche pena pecuniaria, che nol permetta alli Giovanetti. Di-

versamente fino dall' adolescenza sarebbero adescati a giuocare, trascurando le di loro occupazioni, o scuole, o del proprio mestiere, se Artieri; e divenuti Adulti crescerebbe il vizio, con danno proprio, della Famiglia, della Patria, della Società, poichè non avendo danaro da giuocare, incominciano a rubare in Casa, o ad altri, e così fin dalla età giovanile proclivi diverrebbero al furto; tendenza, che colla età crescerebbe.

12. Anche li Poveri sono dediti al giuoco, e così in esso perdono comunemente quel danaro, col quale dovrebbero alimentare o la Consorte, o i Figli, o li decrepiti Genitori. Si faranno avvertire dalli Caffettieri, che il Governo tollera il giuoco in quelle Persone, che se ci lasciano il danaro, non ne soffre la Famiglia, cui appartengono, ed esser perciò tacitamente proibito alli Bisognosi. Si esorteranno pertanto ad astenersene.

13. Se non volessero obbedire, se ne farà rapporto (anche a voce) all' Autorità Governativa locale, onde da questa siano chiamati, ed avvertiti a desistere dal giuoco, facendo alli Medesimi riflettere, che prosequendolo, renderebbero sempre peggiore la propria infelice condizione, locchè è vera stoltezza, e si esporrebbero alla occasione di commetter delitti, ed alle consequenze talora lagrimevoli.

14. Siccome fino ad un' ora determinata è permesso il giuoco nei Caffè, così conviene fare dalla Forza sorvegliare, che non se ne ritardi

la chiusura. Una benchè breve proroga, potrebbe esser causa d' inconvenienti.

15. Sarà espediente esplorare destramente, se facciasi alcun giuoco di azzardo, ossia proibito nelli Caffè. A notte inoltrata suole farsi, quando ivi rimaste poche Persone, non si teme sia scoperto. É ben noto, che le grandi perdite di danaro furon causa, e lo sono tuttora, di rovine in alcune Famiglie! Anche in qualche Casa s' introduce non di raro simile rovinoso costume. Necessita eliminarlo, se possa conoscersi.

16. Utile mezzo a raggiungere lo scopo sarebbe, che li Parrochi inculcassero ai loro Parrocchiani, anche dall' Altare, di depositare qualche volta, almeno in ogni mese, gli avanzi dei proprii guadagni nelle Casse di risparmio. Li Superiori rispettivi faranno cosa molto vantaggiosa insinuare ad ognuno di limitate facoltà, come Artieri, Coloni, ed altri, e specialmente ai di loro Dipendenti di avere i libretti dei versamenti nelle dette Casse di risparmio, onde siano a chiunque di sprone, e di esempio. Tanto più alli Domestici, presentando ai Padroni un tal libretto, dovrebbero essere preferiti a chi ne mancasse, per prenderli al servizio.

17. Ad evitare, per quanto sarà possibile, le risse, conviene renderne responsabili gli Osti, li Bettolieri, li Venditori di liquori spiritosi, e li Caffettieri. Se in fatti fussero più avveduti, ed appena insorto un animoso diverbio imponessero silenzio ai Litigiosi, e occorren-

do, chiudessero la bottega rispettiva, per cui sarebbero questi costretti uscirne, potrebbero evitarsi in ogni occorrenza le risse, e le pericolose consequenze. Non si verificarebbe allora quanto si legge nella S. Scrittura, *Eccl. Cap. XXVIII.*, *v.* 13. « *Certamen festinatum incendit ignem, et lis festinans effundit sanguinem* «

18. Utile dunque, ed assai importante sarà adottare per massima di porre nella licenza di ogni Spacciatore, che gli sarà ritirata, avvenendo qualunque rissa nella di lui bottega, benchè senza funeste consequenze, e mai più potrà riaprirla. Ben' inteso peraltro, che tale comminatoria dovrà avere effetto, senza condiscendenza, quando si provi, che Desso non si oppose, o nulla tentò per impedire il contrasto, causa di rissa.

19. Le serenate, ed altre unioni di suoni, e di canti notturni divengono spesso causa di gelosie, di risse; e perciò di ferite. Ad evitare tali inconvenienti non si dovrebbero permettere li suindicati divertimenti, che quando in dette unioni (da essere al più possibile ristrette) siavi un Capo di conosciuta probità, capace a mantenere il buon' ordine, che se ne renda strettamente responsabile in iscritto.

20. Nelle danze pure, specialmente in Campagna avvengono sinistri eguali, e più frequenti in tempo di carnevale. L' Autorità, che rilascia li permessi rispettivi, non dovrebbe accordarli, che a Persone capaci a guarenti-

re il buon' ordine. Se nol potesse il Postulante della licenza da ballo, o non avesse chi per Lui si obbligasse, sarà necessario ingiungergli di fare assistere al divertimento la Forza armata. In questo caso, affinchè ciò venga esequito, si rimetterà al Capo di quella il rescritto permissivo dallo stesso Superiore, che lo fece. Sarà espediente di non esonerare, ossia di non fare grazia della incorsa multa a chi osasse fare una festa da ballo senza il necessario permesso, e molto meno se in giorni riservati. Sarebbe responsabile della contravvenzione il Padrone di Casa, ove si fa la danza, qualora non se ne fosse a Lui dato il permesso.

21. Le private vendette non di raro vengono nelle Campagne eseguite col taglio di viti, o di alberi da frutto; colla uccisione di bestie; cogl' incendj devastatori; colle denigranti calunnie; colle percosse; colle ferite, e cogli omicidj perfino, anche proditorj! Chi ha ricevuto una ingiuria o la suppone, se realmente non sussista, medita vendicarsene. Lo stesso perverso divisamento proviene anche dall' interesse, dall' odio di lite giudiziale, da supposta falsa testimonianza (o che in fatto si verifica) tanto in giudizio civile, che criminale.

22. Il motivo d' interesse è più frequente tra Parenti. Una eredità testata, od intestata, una divisione di beni reputata ingiusta, forma nel supposto Pregiudicato causa impellen-

te a vendicarsi. Si effettua talora fra Persone anche del più stretto vincolo di parentela.

23. Pria di eseguire la iniqua determinazione, la esterna talora il Vendicativo o colle minacce verbali, od in iscritto, o colli preparativi, o coll' averla inutilmente tentata. Appena la primaria Autorità locale avrà alcuna notizia relativa, o da qualunque congettura, anche dubbiosa, acquisti alcun sentore di vendetta predisposta, benchè generica, chiamerà subito chi la và meditando. Lo esorterà con modi i più benigni, e paterni a deporre dall' animo tale detestevole pensiere, ed a riconciliarsi coll' Inimico, ponendo in obblio la offesa ricevuta. Gli si farà avvertire, che il di lui operato non potrebbe più rimanere occulto, qualora volesse esequire la vendetta.

24. Si reputa frustraneo quì indicare li riflessi da esporsi a chi pensa vendicarsi. Niuno ignora, che è precetto evangelico amare l' Inimico, fargli del bene, e perdonargli le ingiurie; che quanto ingiunge la Religione si deve osservare; che la ricusa dimostrerebbe non volervi più appartenere; Che l' animo del Vendicativo è peggiore di quello, dal quale si crede offeso, o che in realtà sialo stato; che in somma non volendosi dall' offeso all' offensore accordare il perdono, dice, col fatto non curarlo dalla infinita Misericordia per li proprj peccati! Che perciò provoca sopra di Lui la irritata, e tremenda Giustizia Divina!

25. A tali esortazioni fatte con calore, arrendendosi chi meditava vendicarsi, si farà tosto chiamare la Persona contro la quale nutriva la vendetta onde riconciliarle scambievolmente. Ad ottenere il Colpevole più facilmente il perdono dal Calunniato, dall' Ingiuriato, o dall' Offeso in qualsivoglia altro modo, gli chiederà scusa delle commesse mancanze, dimostrandone pentimento, e farà l' analoga ritrattazione. La Parte offesa allora accorderà ben volentieri l' implorato perdono. Se volesse ricusarlo, gli si farà riflettere, che lo deve dare, mentre anche un Gentile afferma

..... Æquum est
Peccatis veniam poscentem, reddere rursus
Orat. Sat. 3.

26. Verrà insinuato alle suddette Parti, tosto che siano ritornate in pace, di farsi vedere insieme al Pubblico, affinchè sappiasi la concordia fatta, ad esempio di tutti, e si acquistino perciò la meritata stima. Che se l' Ammonito restasse ostinato nel di lui riprovevole divisamento, sarà diffidato, che di qualunque sinistro avvenisse al da lui odiato, o nelli beni, o nella Persona, Desso se ne riterrà dal Governo l' Autore immediato, o mediato, cioè Mandante, ed a ragione, conosciutosi il di lui animo cattivo, dedito alla vendetta, quale disponevasi ad esequire, e come Sospetto verrebbe arrestato, e processato.

27. Tanto nella prima, che nella seconda delle due suddette ipotesi, può evitarsi la vendet-

ta in effetto. Se si ottiene la conciliazione, cessò il motivo di vendicarsi, per spirito di virtù « *Oderunt peccare boni virtutis amore* « Se non potè consequirsi, evvi egualmente ragione a sperare, che il Vendicativo non vorrà più effettuare la meditata vendetta, onde non incontrare la pena, che forse lusingavasi isfugire prima della esortazione, come sopra, ma non di poi, perchè diffidato. Sicchè dal timore della pena sarebbe rattenuto « *Oderunt peccare mali formidine poenæ* «

28. Colli mezzi suesposti, ed altri, che le particolari circostanze richiedessero, ognun comprende quanti, e quali anche enormi delitti possano evitarsi! Questo sì importante fine raggiunse, usandoli, chi li propone! Vantaggi grandissimi ne ridondarono, e maggiori (adoprandoli chiunque lo riguarda) ne deriveranno agli Amministrati, alla punitiva giustizia, alla economia del Tesoro, alle mire dell' alta Polizia, alla necessaria tranquillità pubblica! (1)

29. A poter eliminare realmente le suindicate tre specie di cause delli delitti più frequenti,

---

(1) Solone, e Teofrasto dicevano, che col premiarsi la virtù, e punirsi il vizio, (è meglio se si può questo prevenire) si fa beata la Città, e si conserva la pubblica tranquillità continuamente, e si concilia somma benevolenza del Popolo verso il Principe. Questo più importa, che la profondità delle fosse, che la grossezza delle mura, le munizioni delle fortezze.

Paciani sudd. .- Cap. V. § 38.

onde possa ottenersene almeno la minorazione, rendesi indispensabile la buona intelligenza, e lodevole reciprocanza fra le Autorità Ecclesiastiche, Governative, Comunali, Politiche, e Militari. Alli RR. Parrochi poi, specialmente di Paesi, Castelli, e Ville, ove non evvi Autorità Governativa, nè la Forza armata, si porge la più fervida preghiera, acciocchè procurino, (e lo possono efficacemente) evitare li delitti, mercè li di sopra indicati mezzi.

30. Spiegando ciascuno di essi Parrochi, e delle dette Autorità un zelo deciso, e costante energia in ogni evenienza, come sopra, si raggiungerà il grande, l' importantissimo scopo, il più utile, ed il più consolante per la Società! Se ne renderà perciò benemerito Chiunque lo consequirà, e co' fatti potrà dimostrare di essere nel novero delli veri amici del ben pubblico, i quali ne formano l' essenziale fondamento.

FINE